

# REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

## DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14

del 17.08.2022

OGGETTO: Approvazione dello Schema di Statuto della società per azioni in house providing per la gestione del servizio idrico integrato – Art.149 bis. D.lgs 152/2006.

L'anno Duemilaventidue il giorno DICIASSETTE del mese di AGOSTO alle ore 17.10 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di INIZIO disciplina dal comma 1 dell' art. 30 della L.R. 06.03.1986, n 9, in sessione ORDINARIA, convocato con avviso scritto del 09.08.2022 prot. n.7110, integrato con nota del 11.08.2022 prot. n. 7196, comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
01	BARBERA PAOLO	PRESIDENTE	X	
02	SCIRA MARIANNA	CONSIGLIERE	X	
03	SERRUTO PASQUALE	CONSIGLIERE	X	
04	SAMMATARO DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
05	SALERNO ROSALIA	CONSIGLIERE	X	
06	PISCITELLO TINDARA DORA	CONSIGLIERE	X	
07	GENOVESE CONCETTA	CONSIGLIERE	X	
08	GENTILIA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
09	TITA TINDARA	CONSIGLIERE	X	
10	VITALE ROSARIA	CONSIGLIERE	X	
11	MICELI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
12	DIGANGI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 12 – In carica n. 12 – Presenti n. 12 - Assenti -

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza il Sig. Barbera Paolo nella sua qualità di Presidente di Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Sono presenti:- il Sindaco Miceli - Vice Sindaco Tudisca – Assessore Piscitello–Scattareggia– Matassa.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Scira – Serruto – Miceli.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- ▲ Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ▲ Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE invita il proponente a illustrare l'argomento.

Il SINDACO precisa che la proposta in questione dovrà essere approvata da tutti i Comuni dell'ATI di Messina ai fini della nomina del gestore e ha lo scopo di partecipare ai progetti da finanziare con risorse del PNRR. Precisa che nel messinese la gestione era affidata all'AMAM ma molti comuni, compreso il nostro, non ha voluto aderire. Lo scopo da perseguire consiste nella costituzione di una società in house a totale partecipazione pubblica che con gara deve affidare a un privato il servizio da gestire. Il vantaggio è quello di dare corso a una proposta progettuale, fare degli investimenti sulla rete fognaria che non saranno inclusi nella tariffa poiché finanziati con fondi del PNRR. Precisa che si tratta di un percorso normativo obbligato. Dice che non è escluso che da qui al 2 settembre il consiglio comunale venga chiamato ad approvare delle modifiche a ciò che oggi si sta approvando.

Il consigliere TITA, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, dichiara l'astensione del gruppo.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta che riporta il seguente risultato: Favorevoli n. 8 – astenuti n. 4 (conss. Tita, Vitale, Digangi, Miceli).

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

#### DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area contabile dall'oggetto: "Approvazione dello schema di statuto della società per azioni in house providing per la gestione del servizio idrico integrato – Art. 149 bis D.Lgs. 152/2006".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DEL 10/08/2022

PROPONENTE: Sindaco

OGGETTO: Approvazione dello Schema di Statuto della società per azioni in house providing per la gestione del servizio idrico integrato - Art. 149 bis, d.lgs 152/2006

**Premesso che**

- l'assemblea territoriale idrica nell'assemblea del 6 maggio 2022, ha provveduto alla scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato optando per la forma pubblicistica, sub specie società per azioni nel modello dell'in house providing, come stabilito dall'art. 149 - bis D.lgs n.152/2006 che prevede che l'affidamento diretto possa avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, purchè partecipate degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;
- con nota assunta al protocollo al n. 6532 del 26/07/2022 l'ATI idrica di Messina ha provveduto a trasmettere lo schema di statuto da far approvare ai rispettivi Consigli Comunali, con richiesta di far pervenire l'atto Consiliare entro il 20/08/2022;

**Visto**

- lo schema di Statuto inviato dall'ATI unitamente alla relazione di accompagnamento ed alla relazione del direttore dell'ATI;
- la nota dell'ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti - recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Decreto Legge del 6 novembre 2021 n. 52, convertito in Legge 29 dicembre 2021, n. 223 - Governance del Servizio Idrico Integrato;

**Dato Atto** che con suddetta nota è stata altresì rappresentata l'urgente necessità del completamento delle procedure finalizzate al riassetto dell'organizzazione della gestione su base d'ambito, sia per uniformarsi al disposto normativo vigente e superare il cogente pregiudizio dell'accesso alle risorse pubbliche per l'attuazione degli investimenti, che per porre fine a talune disfunzioni che, pur nella loro riconosciuta complessità, continuano a caratterizzare alcune realtà territoriali;

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito;

**Visti:**

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.r. 19/2015 - Disciplina in materia di risorse idriche - per come risultante dopo il giudizio di legittimità della Corte Costituzionale del 7 marzo 2017;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.II. vigente in Sicilia;

**PROPONE**

1. Di approvare lo schema di statuto della società per azioni per la gestione SII che prevede l'adozione del modello dell'in house providing, come stabilito dall'art. 149 - bis D.Lgs. n. 152/2006;
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello Statuto per come approvato.

Il Proponente  




## Allegato I – Bozza di Statuto

### BOZZA DI STATUTO

### SOCIETÀ PER AZIONI *IN HOUSE PROVIDING* PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

#### TITOLO I

#### COSTITUZIONE DI SOCIETÀ'

##### Art. 1 - Denominazione

In conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento europeo e nazionale per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 149 bis, d.lgs. 152/2006, è costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico (*in house providing*), denominata \_\_\_\_\_.

##### Art. 2 - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di \_\_\_\_ all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

Il cambiamento di indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto ed è deliberato dall'Assemblea.

##### Art. 3 - Oggetto Sociale

La Società ha per esclusivo oggetto, nell'interesse delle comunità locali di riferimento e dei soggetti che, direttamente o indirettamente, la partecipano, la gestione *in house providing* del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale \_\_\_\_\_, in ottemperanza a quanto prescritto dal d.lgs. 152/2006 e ss.mm., dalla Legge Regionale \_\_\_\_\_ e ss.mm., dal Piano d'Ambito, dagli atti di affidamento e da ogni altra norma dell'ordinamento vigente.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale e per la gestione sociale, la Società opera a mezzo della propria struttura ed organizzazione, nonché della struttura, dei servizi e *know-how* resi o posti a disposizione dai Soci di cui alla lettera b, comma primo, del successivo art. 13, sotto il coordinamento della Società e secondo i contenuti e le modalità prestazionali disciplinati in appositi atti di regolamentazione.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare, direttamente e a mezzo dei propri Soci, la propria attività esclusivamente per conto e a favore degli enti che, direttamente e indirettamente, esercitano su di essa il controllo analogo, anche congiunto.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La Società, purché in coerenza con la disciplina dell'*in house providing* e comunque senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione del Servizio Idrico Integrato d'Ambito, potrà svolgere attività collegate all'oggetto sociale comunque a favore degli Enti pubblici che, direttamente e indirettamente, esercitano su di essa il controllo analogo, anche congiunto, e potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari, assumere finanziamenti, rilasciare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia a terzi, assumere partecipazioni in altre Società, imprese o entità associative in genere, aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie, necessarie od utili per il perseguimento dell'oggetto sociale e che non sia impedita dalle leggi vigenti.

Le operazioni immobiliari nonché quelle mobiliari di valore superiore a 500.000,00 euro indicate al precedente comma non potranno essere intraprese, se non già previste in piani o progetti approvati dall'Assemblea, se non a fronte di una nuova e positiva valutazione da parte dell'Assemblea stessa.

La Società non può acquisire partecipazioni in altre Società per ampliare il proprio oggetto sociale e/o l'ambito territoriale di riferimento della propria attività.

La Società è tenuta ad osservare tutti i limiti che la normativa impone ed imporrà alle Società a capitale interamente pubblico pluripartecipate operanti secondo il modello *in house providing*.

#### Art. 4 - Natura della Società e Controllo analogo

La struttura e l'organizzazione societarie sono e saranno necessariamente conformate al modello della Società totalmente pubblica *in house providing*. Pertanto:

- (a) la partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica e, direttamente o indirettamente, rappresentativa degli Enti Locali dell'Ambito Ottimale di \_\_\_\_\_, e con divieto assoluto di apertura del capitale a soggetti privati;
- (b) la Società, direttamente e a mezzo dei propri Soci, esercita e presta la propria attività esclusivamente a favore degli Enti pubblici che, direttamente e indirettamente, esercitano su di essa il controllo analogo, anche congiunto;



(c) la Società è soggetta all'indirizzo e al controllo analogo congiunto degli Enti soci, direttamente ed indirettamente rappresentativi e controllati dagli Enti Locali dell'Ambito Ottimale di Messina, nonché dell'Ente di Governo d'Ambito come individuato dall'ordinamento vigente, e non può perseguire interessi contrari a quelli di cui sono portatori i medesimi.

Le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto da parte degli Enti Soci e, diretto o indiretto, da parte degli Enti Locali dell'Ambito Ottimale di Messina, sono previste e garantite:

(i) dal presente statuto che:

- per quanto previsto dagli articoli 19, 20, 23, 25 assicura rappresentanza, singola e congiunta, negli organi decisionali della Società a tutti gli Enti Soci, consentendo ad essi l'esercizio congiunto di una influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società, nonché, per quanto previsto dagli articoli 19 e 25, l'esercizio di esclusivi ed autonomi poteri di indirizzo in ordine alle determinazioni attinenti la gestione di servizi, nonché la costruzione e gestione di opere funzionali ai medesimi, sul territorio di riferimento;

- per quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 13 garantisce al contempo rappresentanza ai singoli Enti Locali dell'Ambito Ottimale di Messina, assicurando ai medesimi di concorrere direttamente o indirettamente a mezzo dei Soci controllati, anche congiuntamente, secondo il modello *in house*, alle decisioni strategiche della Società, e riconoscendo ai medesimi inoltre autonome potestà di impulso, verifica ed informazione;

(ii) dalle obbligazioni assunte dalla Società negli atti di affidamento del servizio e dal contratto di servizio, predisposto e approvato, in conformità con quanto previsto dalla Legge Regionale Siciliana, previo parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni;

(iii) dall'obbligo cogente per la Società di assumere come indirizzi essenziali ed integrativi del proprio scopo sociale i contenuti degli atti di cui al punto precedente;

(iv) dall'obbligo della Società di perseguire gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati in sede assembleare dagli Enti soci, direttamente ed indirettamente, rappresentativi degli Enti Locali dell'Ambito Ottimale;

(v) dall'obbligo della Società di operare in conformità agli indirizzi preventivi, concomitanti e successivi resi dal Comitato sul Controllo Analogo disciplinato dai successivi articoli 5, 6 e 7, istituito al precipuo fine di garantire un controllo analogo congiunto da parte degli Enti Locali dell'Ambito Ottimale di Messina;

(vi) dall'eventuale stipula di patti parasociali o anche di apposita convenzione o anche di altri strumenti organizzativi appropriati per disciplinare forme eventualmente anche aggiuntive di controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo come tale riconosciuto dall'Assemblea della Società idoneo a divenire atto di regolamentazione integrativo del presente statuto, cui i Soci e gli organi sociali sono vincolati per tutti gli adempimenti ivi previsti;

(vii) dal riconoscimento del diritto, a favore dei singoli enti locali di esercitare azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.;

(viii) dall'obbligo, per l'Organo Amministrativo e per l'Organo di Controllo della trasmissione agli Enti Soci dei seguenti atti:



- verbali, o loro estratti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto delibere inerenti il controllo analogo, *budget* economico-finanziari, *reports* infrastrutturali nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, della gestione sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati in sede assembleare dagli Enti Soci, direttamente ed indirettamente, rappresentativi degli Enti Locali dell'Ambito Ottimale;

- ogni altro atto inerente la gestione purché espressamente richiesto secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa;

(ix) dall'obbligo per l'Organo Amministrativo e per l'Organo di Controllo di appagare in modo puntuale e tempestivo le motivate richieste di informazioni e chiarimenti da parte degli Enti soci per il servizio erogato nei territori di riferimento, in funzione dell'esercizio del potere di vigilanza e di ispezione ai medesimi espressamente riconosciuto, e che dovrà essere in ogni caso adeguatamente garantito anche a mezzo della trasmissione di rapporti annuali sull'andamento del servizio erogato dalla Società;

(d) la Società, in ogni caso, adotta le obbligatorie procedure e meccanismi operativi in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, prevenzione dei reati di cui la Società stessa potrebbe essere dichiarata responsabile;

(e) la Società adegua in ogni caso tempestivamente il presente statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'*in house providing*, ivi compreso il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Fermo quanto sopra, la Società opererà attenendosi alle prescrizioni e direttive dell'Ente di Governo d'Ambito coerentemente ai pareri resi dalla Conferenza dei Comuni, nonché agli indirizzi impartiti dal Comitato sul Controllo Analogo di cui ai successivi articoli 5, 6, 7 e 8.

## Art. 5 - Comitato sul Controllo Analogo. Composizione

In attuazione delle prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente statuto, e avuto riguardo agli atti di affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Messina, e pertanto al fine di implementare il controllo analogo congiunto da parte degli Enti Locali soci, è istituito il Comitato sul Controllo Analogo quale organismo essenziale e funzionale alla conformazione della società al modello societario prescelto.

Il Comitato sul Controllo Analogo è composto da \_\_\_\_ membri nominati dall'Assemblea con voto favorevole di tanti soci che direttamente o indirettamente, rappresentino la maggioranza degli Enti Locali dell'Ambito territoriale ottimale nonché la maggioranza della popolazione anagrafica degli stessi.

I componenti, nominati dall'Assemblea, dovranno essere scelti tra i legali rappresentanti o loro delegati, tra gli amministratori o dipendenti dei rispettivi Enti locali dell'ambito, garantendo il rispetto dei seguenti criteri:

- es. n. \_\_\_\_ di delegati in rapporto alla popolazione



I raggruppamenti comunali, riuniti in conferenza su convocazione del Presidente dell'Amministrazione Provinciale, designano il proprio rappresentante a maggioranza e a scrutinio segreto e comunicano il nominativo scelto al Consiglio di Amministrazione e alla prima Assemblea utile dei Soci.

Le conferenze dei raggruppamenti sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci o loro Delegati.

Con deliberazione dell'Organo competente dell'amministrazione provinciale saranno definiti i raggruppamenti comunali di cui sopra.

L'Organo competente dell'amministrazione provinciale avrà cura di aggiornare ogni tre anni e, comunque, prima della scadenza del mandato dei rappresentanti, i suddetti raggruppamenti comunali

Il Presidente dell'amministrazione provinciale avrà cura, nei medesimi termini, di convocare i raggruppamenti in conferenza a fini della nomina dei nuovi rappresentati e della conseguentemente comunicazione dei nominativi prescelti al Consiglio di Amministrazione e alla prima Assemblea utile dei Soci.

I componenti del Comitato restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica.

Ogni rappresentante nominato in ossequio ai precedenti criteri decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale degli organi elettivi dell'ente locale di cui è rappresentante e rimane in carica fino alla nomina del successore.

Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare uno o più componenti, l'Ente di Governo dell'Ambito si attiverà per l'individuazione - sempre in base ai criteri di rappresentatività sopra elencati - dei possibili componenti da nominare in sostituzione di quelli venuti a mancare, affinché alla prima Assemblea utile si provveda alla loro sostituzione.

Non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato sul Controllo Analogo.

Art. 6 - Principi di funzionamento del Comitato sul controllo analogo.

Il Comitato sul Controllo Analogo deve essere convocato dal Presidente:

- ogni qualvolta lo richieda motivatamente una pluralità di Enti Locali dell'Ambito non inferiore ad un terzo o l'Ente di Governo dell'Ambito;
- ogni qualvolta debba esprimere pareri preventivi rispetto alle decisioni della Società;
- almeno due volte l'anno entro il 30 (trenta) giugno ed entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Ove richiesto dell'espressione di parere preventivo ai sensi del presente statuto, il Comitato deve deliberare entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali sulla domanda si intende acquisito parere positivo.

Ai fini della tempestiva espressione del parere, il Presidente del Comitato è tenuto, entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione della richiesta, a convocare la seduta del Comitato nei successivi sette giorni.



Il Comitato si esprime con deliberazioni votate a maggioranza dei componenti purché tra i voti favorevoli vi sia quello del rappresentante dell'Ente di Governo dell'Ambito.

In caso di voto contrario del rappresentante dell'Ente di Governo dell'Ambito, la proposta su cui il Comitato è chiamato ad esprimersi si intenderà approvata solo ove la maggioranza dei voti conseguiti rappresenti anche i 2/3 (due terzi) della popolazione demografica degli Enti Locali dell'Ambito provinciale, e vengano motivatamente superate le ragioni di opposizione.

Nel caso la decisione riguardi interessi territoriali esclusivi di un singolo Ente Locale ed interventi privi di carattere sovra-comunale, il Comitato dovrà acquisire il previo consenso del rappresentante di quest'ultimo e, in caso di dissenso, la decisione deve essere assunta con maggioranza rappresentativa anche della maggioranza della popolazione anagrafica degli Enti Locali dell'Ambito provinciale.

Il parere espresso dal rappresentante dell'Ente di Governo dell'Ambito all'interno del Comitato, così come le decisioni del Comitato, non pregiudicano, in ogni caso, i poteri dell'Ente di Governo dell'Ambito nell'esercizio delle funzioni assegnate dalla legge.

#### Art. 7 - Competenze del Comitato sul controllo analogo

Il Comitato sul Controllo Analogo è preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi:

- agli indirizzi e direttive gestionali impartiti congiuntamente, ivi comprese quelle previste negli atti di affidamento e nei contratti di servizio, dagli Enti Locali serviti e dall'Ente Responsabile dell'Ambito territoriale ottimale;

- ai principi e ai presupposti del modello *in house providing*, garantendo il costante controllo sulla Società da parte degli enti locali dell'ambito.

Il Comitato sul controllo analogo, pertanto, nel rispetto delle prerogative e potestà preminenti dell'Ente Responsabile del Servizio e della conferenza dei Comuni, in conformità ai principi dell'ordinamento vigente, è preposto:

(a) alla valutazione della gestione del servizio affidato alla Società e all'andamento generale della medesima, provvedendo a tal fine anche alla consultazione degli Enti Locali nell'ambito provinciale in ordine alla gestione del servizio rispetto ai territori di riferimento;

(b) all'indicazione, all'inizio di ogni esercizio sociale, degli obiettivi e dei livelli prestazionali che la Società deve perseguire;

(c) alla verifica, prima della chiusura dell'esercizio sociale, del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli prestazionali che la Società deve conseguire sulla base dei piani e programmi, del Piano d'Ambito, e delle indicazioni strategiche dell'Ente Responsabile e dell'Assemblea;

(d) alla vigilanza sulle attività gestionali concretamente esercitate dalla Società, con poteri di denuncia su eventuali anomalie o scostamenti dagli indirizzi e obiettivi fissati dallo statuto, dall'Ente Responsabile,



dall'Assemblea e dall'Ufficio d'Ambito e segnatamente rispetto a quelli funzionali alla conservazione dei presupposti propri del modello *in house providing* cui la Società è conformata;

(e) all'espressione di direttive vincolanti di conformazione nel caso di rilevati inefficienze e/o scostamenti rispetto agli obiettivi ed indirizzi impartiti;

(f) all'espressione di pareri preventivi, obbligatori e vincolanti sulle decisioni strategiche e programmatiche che gli organi sociali sono tenuti a richiedere in forza del presente statuto o su ogni altra decisione sottoposta al suo esame;

(g) alla proposta di revoca e di azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo della Società in caso di reiterato scostamento rispetto agli obiettivi ed indirizzi impartiti.

Il Comitato sul Controllo Analogo ha diritto di audizione presso gli organi di amministrazione e di controllo della società e, con cadenza almeno annuale, dovrà ricevere una relazione sullo svolgimento dei servizi affidati alla medesima.

## Art. 8 - Durata

La Società ha durata fino al \_\_\_\_\_; essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Gli esercizi si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

## Art. 9 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci per quel che concerne i rapporti con la Società si intende, a tutti gli effetti di legge, quello che risulta dal Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. I Soci devono comunicare con raccomandata R.R. od anche a mezzo P.E.C. alla Società il proprio indirizzo, completo di numero di fax e/o indirizzo P.E.C. e di posta elettronica ordinaria cui inviare le comunicazioni sociali e devono comunicare tempestivamente alla stessa con raccomandata R.R. o a mezzo P.E.C. ogni eventuale modifica rilevante ai fini dell'aggiornamento dei dati presso il Registro delle Imprese.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, AZIONI

## Art. 10 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro \_\_\_\_\_, diviso in \_\_\_\_\_ azioni ai sensi di legge.



## Art. 11 - Variazione del Capitale Sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile e di ogni altra norma di legge applicabile ivi compresa la disciplina speciale in materia di società *in house providing*.

La Società dovrà sempre rappresentare, direttamente o indirettamente, gli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale \_\_\_\_\_.

Salvo per il caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e di riduzione del capitale sociale per perdite, i Soci, in considerazione della condivisione da parte loro dello scopo sociale e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, dovranno e/o potranno variare il capitale sociale:

- in conseguenza di operazioni funzionali allo scorporo dei beni, delle reti e degli impianti già conferiti e confluiti nel patrimonio sociale, che verranno deliberate, per scelta volontaristica o per imposizione di legge o ancora per prescrizione dell'Ente di Governo dell'Ambito, ai fini dell'affidamento e del mantenimento della gestione del Servizio Idrico Integrato e comunque per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale;
- in conseguenza della necessità di conformare la partecipazione sociale a vincoli normativi imperativi;
- nonché al fine di assicurare l'ingresso nella compagine sociale degli Enti Locali dell'Ambito Ottimale che non avessero ancora proceduto ad acquisire una partecipazione diretta o indiretta nella Società.

Le riserve create in occasione di aumenti di capitale, o comunque di conferimenti a capitale, anche pregressi, che abbiano (o abbiano avuto) luogo con conferimenti eccedenti il valore imputato a capitale sociale ed eseguiti da parte dei Soci o di terzi in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale quanto ai Soci, ovvero, con riguardo ai terzi, per importo eccedente il valore nominale imputato a capitale, ovvero ancora che corrispondano ad apporti espressamente effettuati a fondo perduto e senza obbligo di restituzione, rappresentano e costituiscono componenti stabilmente e definitivamente acquisite del patrimonio netto della Società e come tali da iscriversi nella relativa situazione patrimoniale, ferma restando la riferibilità e l'ascrivibilità di dette riserve, per la parte di competenza di ciascun soggetto conferente, a coloro che hanno eseguito detti conferimenti non proporzionali ovvero eccedenti l'importo imputato a capitale (cd. "riserve targate").

In caso di trasferimento dell'integrale partecipazione sociale detenuta ad opera del Socio cui la riserva targata pertiene, la titolarità della riserva medesima sarà traslata in capo al cessionario della partecipazione sociale contestualmente al trasferimento della partecipazione sociale nella sua integralità.

Di detta riferibilità e ascrivibilità dovrà essere data idonea evidenza nelle scritture contabili e nel bilancio della Società.

Le predette riserve targate non sono distribuibili ai soci; neppure possono essere a questi rimborsate o assegnate, al di fuori delle ipotesi di recesso o esclusione ovvero di ripartizione dell'eventuale residuo attivo in esito alla liquidazione della Società, se non in forza di una decisione dei Soci da assumersi con le maggioranze di cui al successivo Art. 25.1.v), fermo restando che la eventuale decisione di distribuzione non



potrà che riguardare le riserve targate di tutti i Soci cui le stesse afferiscono e che detta distribuzione dovrà avvenire, proporzionalmente in caso di restituzione parziale ovvero integralmente, in favore del soggetto che le ha rispettivamente conferite e costituite e al medesimo assegnate.

In ogni caso, dette riserve potranno tuttavia essere utilizzate per eseguire aumenti di capitale a titolo gratuito che riguardino le riserve targate di tutti i Soci cui le stesse afferiscono, con conseguente assegnazione delle corrispondenti quote di partecipazione di nuova emissione direttamente ai Soci cui le riserve medesime siano rispettivamente ascrivibili e in misura proporzionale all'ammontare delle riserve targate imputate a capitale.

Nell'eventualità di perdite incidenti sul patrimonio netto della Società ed eccedenti l'ammontare delle riserve costituite mediante accantonamenti di utili, delle riserve costituite mediante conferimenti eseguiti da parte di tutti i Soci o terzi in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché di ogni altra riserva disponibile o comunque utilizzabile a copertura delle perdite, l'eventuale parte di perdite residue e ancora eccedenti l'ammontare di ogni altra riserva o fondo utilizzabile per legge a copertura delle perdite dovrà essere ripianata mediante riduzione per importo corrispondente delle suddette riserve targate e, per la quota di riserva targata riferibile a ciascuno Socio che l'ha costituita e conferita, in misura proporzionale rispetto alla partecipazione al capitale sociale detenuta da ciascun Socio rispetto all'ammontare delle perdite residue, in ogni caso appena prima della riduzione del capitale sociale.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere a copertura delle perdite mediante utilizzo delle riserve targate, il Socio che non risultasse titolare di riserve targate in misura sufficiente all'assorbimento proporzionale a copertura delle perdite come testé declinato, avrà l'obbligo di procedere alla tempestiva costituzione di una propria riserva targata mediante conferimenti a patrimonio netto o apporti espressamente effettuati a fondo perduto e senza obbligo di restituzione in misura proporzionale alla quota di capitale al medesimo spettante e per un importo sufficiente alla copertura delle perdite per la quota di sua competenza. Nell'eventualità in cui dette riserve targate siano state utilizzate a copertura delle perdite, gli eventuali utili degli esercizi successivi a quello nel quale le riserve siano state così utilizzate dovranno essere accantonati in apposite riserve personalizzate e ascritte proporzionalmente a ciascuno dei Soci le cui riserve targate siano state utilizzate a copertura delle perdite, sino a che non siano ricostituite integralmente le riserve targate nel loro importo esistente prima della riduzione.

## Art. 12 - Azioni

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta ferme restando le particolari prerogative riconosciute dal presente statuto ai Soci ai fini del rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi locali secondo il modello dell'*in house providing*.

## Art. 13 - Soci

Possono acquistare la qualità di Soci esclusivamente gli enti locali rientranti nell'ambito ottimale della Provincia di Messina.



La partecipazione alla Società e l'opponibilità ad essa dei relativi trasferimenti delle partecipazioni sociali nei casi ammessi dal successivo art. 15 è subordinata all'adozione preventiva integrale ed esplicita, da parte del terzo, dello Statuto e dei relativi Patti Parasociali e di ogni atto e/o accordo esecutivo stipulato al fine dell'affidamento e mantenimento del Servizio Idrico Integrato d'Ambito e comunque del miglior perseguimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni e/o costituzione di diritti reali sulle stesse, idonei a far venir meno la totalità del capitale pubblico e/o la soggezione della Società al controllo analogo su di essa esercitato dai Soci come esattamente identificati al primo comma del presente articolo.

#### Art. 14 - Obblighi dei Soci

I Soci, secondo i contenuti e le modalità prestazionali che verranno puntualmente identificati e disciplinati in appositi atti di regolamentazione in coerenza con il presente statuto, con il contratto di servizio e con ogni altro atto concordato tra i Soci e tra essi e la Società, si obbligano, per tutta la durata della titolarità della partecipazione sociale:

- a) a garantire e conservare, in conformità alla disciplina normativa vigente in materia, natura e struttura di Società a totale capitale pubblico *in house providing* partecipata e controllata dagli Enti Locali dell'Ambito Ottimale;
- b) a garantire e conservare struttura, capacità e requisiti idonei all'erogazione del Servizio Idrico;
- c) a mettere a disposizione la propria struttura, i propri servizi, il proprio know-how, ed ogni altro requisito oggettivo e soggettivo posseduto e necessario o anche solo utile al fine dell'affidamento e/o del mantenimento, a favore della Società, del Servizio Idrico Integrato d'Ambito e comunque del miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

#### Art. 15 - Trasferimento delle partecipazioni sociali.

Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi.

Resta fermo il rispetto del disposto di cui al precedente art. 13, nonché in ogni caso il divieto di trasferimento delle azioni a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, possa pregiudicare in qualsiasi modo il conseguimento e/o il mantenimento dell'affidamento del servizio anche in rapporto alla disciplina in materia di Società pubbliche *in house providing*.

Il diritto di recesso, in conseguenza del divieto di trasferimento delle partecipazioni, non può essere esercitato se non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'ultima modifica della presente disposizione e previo preavviso di almeno un anno, e con diritto alla liquidazione nelle forme previste dal presente statuto entro due anni, fatte salve differenti previsioni convenute tra i Soci in apposito patto parasociale stipulato in coerenza alla normativa vigente ed ivi compresa la disciplina in materia di Società pubbliche *in house providing*.



Le prescrizioni contenute nel presente articolo 15 potranno essere modificate solo con il consenso unanime dei Soci.

## Art. 16 - Recesso

I Soci hanno diritto di recedere dalla Società nei soli casi previsti dalla legge e del presente statuto.

Ciascun Socio può recedere dalla Società qualora, in caso di accertato e dimostrato scostamento dagli indirizzi impartiti dall'Assemblea o dall'Ente di Governo dell'Ambito o dal Comitato sul Controllo Analogo, nonché dalle prescrizioni vincolanti di cui al contratto di servizio e di ogni ulteriore pattuizione intervenuta tra i Soci regolante l'organizzazione della Società e il miglior perseguimento dell'oggetto sociale, la Società, su richiesta del Socio, non vi ponga rimedio a mezzo di adeguata, motivata ed unanime deliberazione dell'Assemblea.

Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2437 *bis* del Codice civile; precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## Art. 17 - Esclusione

Nel caso di mancanza o di perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 13 e nei casi di inadempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 14, il Socio può essere escluso per giusta causa previa diffida ed assegnazione di congruo termine per eliminare la causa ostativa alla permanenza nella compagine societaria.

## Art. 18 - Liquidazione delle partecipazioni

Il rimborso della partecipazione in tutte le ipotesi di esercizio del diritto di recesso ammesso dalla legge o dallo Statuto avverrà al valore calcolato in rapporto al patrimonio netto, senza computo dell'avviamento se questo ha valore positivo, e tenuto comunque conto che al Socio recedente spetta automaticamente l'intero ammontare delle riserve targate di cui al precedente Art. 11 ad esso ascrivibile al tempo del recesso. Ove ammesso dalla normativa vigente al momento della dichiarazione di recesso, la liquidazione potrà avvenire, su decisione della Società, anche a mezzo della restituzione in natura dei conferimenti a suo tempo effettuati dal Socio.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione, tenendo comunque presente l'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario della Società. Si applica, a tal fine, l'articolo 2473, comma 4, del Codice civile. Si precisa, in particolare, che il rimborso potrà avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni nel rispetto della disciplina in materia di Società pubbliche c.d. *in house providing* e subordinatamente a quanto previsto al precedente art. 13; in ogni caso, comunque, il rimborso mediante acquisto delle partecipazioni



presuppone il consenso unanime degli altri Soci, e dovrà avere ad oggetto l'intera partecipazione da liquidare. Ove venga individuato l'acquisto della partecipazione quale modalità di rimborso della partecipazione, l'avente diritto alla liquidazione potrà partecipare alla stipula di apposito atto di cessione, da perfezionarsi nel più breve tempo possibile, a favore dei soggetti individuati quali acquirenti, avente forma autentica ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In alternativa, ove l'avente diritto alla liquidazione non sia disponibile alla stipula del suddetto atto di cessione, potranno intervenire, in sua rappresentanza, gli Amministratori della Società aventi il potere di rappresentare la stessa, con facoltà di contrarre con sé medesimi ove rivestano anche la qualità di acquirenti, dovendosi essi ritenersi investiti, in forza del presente atto, del relativo potere di rappresentanza nei confronti dell'avente diritto alla liquidazione. In ogni caso, il prezzo di acquisto, determinato come sopra, dovrà essere pagato integralmente entro la data di stipula del suddetto atto di cessione.

### TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

#### Art. 19 - Decisioni dei Soci

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o uno o più Soci ovvero il Comitato sul Controllo Analogico sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea dei Soci, direttamente e indirettamente rappresentativi degli Enti Locali dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di \_\_\_\_\_, congiuntamente al Comitato sul Controllo Analogico, spettano i diritti di controllo sulla Società e sulla gestione *in house providing* del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di \_\_\_\_\_.

Fermo quanto specificamente previsto dal presente statuto ed in particolare dall'art. 4, sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione di eventuali utili;
- b) la nomina, il rinnovo e la revoca dell'Organo Amministrativo e l'autorizzazione alla nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un Amministratore Delegato;
- c) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e il conferimento al medesimo di deleghe gestionali;
- d) la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo e della Società di Revisione cui è affidato il Controllo Contabile;
- e) le decisioni in merito a qualsivoglia variazione del capitale nonché le decisioni in merito alle modalità di esecuzione degli aumenti del capitale, nel rispetto comunque di quanto previsto nel precedente Art. 11 e della relativa disciplina delle riserve targate, con particolare riguardo altresì al gradimento del terzo, in caso di emissione di nuove quote di partecipazione sociale mediante offerta a terzi;

- f) le decisioni in merito ai conferimenti;
- g) la modifica del pattuito divieto di cessione di cui all'art.15;
- h) le decisioni in merito al rimborso delle partecipazioni sociali mediante acquisto da parte degli altri Soci;
- i) le decisioni relative ad alienazione, acquisto, concessione e assunzione in godimento di aziende e rami di azienda, e acquisto di partecipazioni in Società in genere e di partecipazioni di controllo in Società di capitali (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile), nonché l'autorizzazione ad intraprendere le operazioni indicate all'art. 3 comma 5 6 del presente statuto;
- j) le decisioni relative ad operazioni di fusioni, scissioni e di cartolarizzazione;
- k) le decisioni relative alla modifica dell'oggetto sociale anche conseguenti all'autorizzazione di specifiche operazioni;
- l) la modifica e/o la soppressione dei diritti attribuiti dal presente statuto ai singoli Soci ai sensi del codice civile anche ai fini di garantire l'assetto organizzativo in house della Società, nonché comunque la modifica dei *quorum* costitutivi e deliberativi degli Organi Sociali previsti dal presente statuto;
- m) le decisioni relative ad interventi ed investimenti diversi e differenti da quelli approvati dall'Assemblea e che pertanto rispetto ai piani di investimenti, da essa già approvati, costituiscano addizioni o modificazioni rilevanti;
- n) l'approvazione del piano industriale comprensivo dei documenti di programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale, dei piani operativi e budget annuali, del piano degli investimenti, delle direttive generali di organizzazione e di azione e del piano occupazionale;
- o) l'approvazione della relazione annuale sul governo societario contenente anche la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati alla Società, nonché l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio economico-finanziario;
- p) l'approvazione, la modifica e la abrogazione di regolamenti interni;
- q) le deliberazioni concernenti l'esclusione del Socio di cui al precedente art. 17;
- r) le deliberazioni concernenti la responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo, ivi comprese quelle concernenti le violazioni degli obblighi di conformazione alle direttive impartite nell'esercizio delle potestà di controllo analogo che costituiscono giusta causa di revoca della nomina;
- s) in generale, ogni modifica degli articoli del presente Statuto e di ogni altra decisione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea per legge e per previsione del presente statuto;
- t) la nomina del Presidente di ciascuna adunanza dell'Assemblea dei Soci.

Sulle decisioni di cui alle precedenti lettere a), i), m), n), o), p) e r) del presente articolo 19 dovrà essere richiesto, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il parere obbligatorio del Comitato sul Controllo Analogo di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7.

La Società si obbliga a non istituire Organi diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

## Art. 20 - Diritto di voto.

Hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro Soci risultanti dal Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Il voto del Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fatti salvi i particolari diritti riconosciuti dal presente statuto ai Soci al fine di garantire la sussistenza dei requisiti del modello in *house providing*.

## Art. 21 - Assemblea dei Soci

Le decisioni dei Soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo; in caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inerzia, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, ovvero da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso, l'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta di un singolo Socio, o, con propria deliberazione, dal Comitato sul Controllo Analogo di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7 qualora il richiedente ritenga che l'Organo Amministrativo non abbia eseguito o non stia eseguendo il programma gestionale in conformità alle decisioni assunte dall'Assemblea.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio e della relazione sul governo societario deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, la predetta Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica certificata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze costitutive previste per la prima convocazione.



Anche in assenza di formale convocazione, l'Assemblea si intende validamente costituita e la deliberazione validamente adottata, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli Amministratori, e tutti i Sindaci, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori, e i Sindaci, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata.

Le riunioni dell'Assemblea, fatta eccezione per le delibere relative alla modifica dello Statuto, possono tenersi anche per audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che nell'avviso di convocazione dell'adunanza siano indicati i luoghi video/audio collegati dove gli aventi diritto a partecipare potranno recarsi;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertarsi dell'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## Art. 22 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dalla medesima Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui nominato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente può ammettere ad assistere all'Assemblea anche soggetti estranei alla Società.

## Art.23 - Rappresentanza in Assemblea

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, fatti salvi i limiti che discendono dalla normativa di settore applicabile alle Società pubbliche in house, con delega scritta, che può essere anticipata anche via fax, purché esibita o trasmessa in originale. Se la delega è conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le convocazioni successive.

Per quanto non disposto, si applica l'articolo 2372 del codice civile.

## Art. 24 - Verbale delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere riportato, senza indugio, nel libro delle decisioni dei Soci.

## Art. 25 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

Fatto salvo quanto previsto dal presente statuto o da disposizioni inderogabili di legge, l'Assemblea delibera come di seguito:

i) per le decisioni indicate all'art. 19.3 dello Statuto: lettera a) ovverosia per l'approvazione del bilancio e la destinazione di eventuali utili; lettera i) ovverosia per l'alienazione, l'acquisto, la concessione e assunzione in godimento di aziende e rami di azienda, e l'acquisto di partecipazioni in Società in genere e di partecipazioni di controllo in Società di capitali (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile), nonché l'autorizzazione ad intraprendere le operazioni indicate all'art. 3 comma 6 del presente statuto; lettera j), ovverosia per operazioni di fusioni, scissioni e di cartolarizzazione; lettera l) ovverosia per la modifica e/o la soppressione dei diritti attribuiti ai singoli Soci ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma del codice civile anche ai fini di garantire l'assetto organizzativo *in house providing* della Società, nonché comunque la modifica dei quorum costitutivi e deliberativi degli Organi Sociali previsti dal presente statuto; lettera n), ovverosia, per l'approvazione del piano industriale comprensivo dei documenti di programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale, dei piani operativi e budget annuali, del piano degli interventi, investimenti e sviluppo, delle direttive generali di organizzazione e di azione; lettera o), ovverosia, per l'approvazione della relazione annuale sul governo societario contenete anche la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati alla Società, nonché l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, è richiesto il voto favorevole:

- in prima convocazione, dei tre quarti del capitale sociale purché rappresentativo anche dei due terzi della popolazione e dei due terzi dei Comuni dell'Ambito Ottimale;



- in seconda convocazione, della maggioranza del capitale sociale purché rappresentativo della maggioranza della popolazione e della maggioranza dei Comuni dell'Ambito Ottimale;

ii) per le decisioni indicate all'art. 19.3 dello Statuto, lettera m), ovverosia le decisioni relative ad interventi ed investimenti diversi e differenti da quelli approvati dall'Assemblea e che pertanto rispetto ai piani di investimenti, da essa già approvati, costituiscano addizioni o modificazioni rilevanti, è richiesto il voto favorevole del Socio che rappresenta l'ente o gli enti locali interessati dalla modificazione e, in caso di dissenso, la decisione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale purché rappresentativo della maggioranza degli Enti Locali dell'Ambito Ottimale e le ragioni di scostamento dei Soci che conseguiranno la maggioranza dei due terzi siano adeguatamente motivate;

iii) per le decisioni indicate all'art. 19.3 lettera k), ovverosia per la modifica dell'oggetto sociale anche in conseguenza dell'autorizzazione a specifiche operazioni, è necessario il consenso di tutti i Soci;

iv) per le decisioni indicate all'art. 19.3 dello Statuto, lettera q), ovverosia per le deliberazioni concernenti l'esclusione del Socio di cui al precedente art. 17, è necessario il consenso di tutti i Soci senza diritto di voto del Socio la cui esclusione è oggetto di deliberazione;

v) per le decisioni per cui il presente Statuto o previsioni inderogabili di legge non prevedono differenti maggioranze, l'Assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, ed in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale purché rappresentativo della maggioranza della popolazione dei Comuni dell'Ambito Ottimale.

Le quote di partecipazione del Socio moroso, e quelle del Socio che non abbia esercitato il diritto di voto a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto d'interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e delle quote di capitale richieste per l'approvazione delle deliberazioni. Le quote di partecipazione dei Soci che volontariamente si siano astenuti sono computate ai fini di cui sopra, e conseguentemente i relativi voti sono considerati come voti contrari.

## TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

### Art. 26 - Organo Amministrativo

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico. Ove consentito dalla disciplina normativa applicabile alla Società, qualora lo richiedano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'Assemblea con delibera motivata, può stabilire che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

L'Amministratore Unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente e gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, con voto unanime, o, in assenza di unanimità, con il voto favorevole

almeno dei tre quarti (3/4) del capitale sociale purché, rappresentativa anche della maggioranza degli Enti Locali dell'Ambito Ottimale, fatte salve in ogni caso le previsioni contenute in accordi parasociali tra i Soci stipulati in coerenza con la disciplina in materia di Società pubbliche *in house providing*. In caso di mancato accordo e di mancato raggiungimento della maggioranza del capitale sociale dei tre quarti come sopra specificata, si procederà da ultimo sulla base di liste concorrenti in conformità alle successive disposizioni di cui ai commi 26.11 e seguenti.

Contestualmente alla nomina, l'Assemblea determina i compensi spettanti all'Organo Amministrativo nel rispetto della normativa vigente ed applicabile, fermo comunque il divieto di corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato.

Gli Amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità ed esperienza e comunque coerentemente e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa applicabile in materia ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di Società pubbliche operanti secondo il modello *in house providing*, ivi compreso quanto prescritto in materia di rispetto del principio di equilibrio di genere negli Organi di Amministrazione.

Gli Amministratori possono essere anche non Soci e sono rieleggibili.

Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Fermi i limiti discendenti dalla normativa in ogni tempo vigente ed in particolare della disciplina in materia di Società pubbliche *in house providing*, nel periodo intercorrente tra la data di decadenza per scaduto triennio e quella per l'accettazione della carica da parte degli Amministratori di nuova elezione, l'Organo Amministrativo decaduto continua ad esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio d'Amministrazione provvede alla loro temporanea sostituzione coerentemente alle previsioni di cui al precedente comma 26.4 con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se per dimissioni o altre cause viene a mancare contestualmente la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e il Collegio Sindacale convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Il Consiglio nomina di volta in volta un Segretario per la redazione del verbale delle sue riunioni fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio, ai sensi di Legge.

Laddove si rendesse necessario fare ricorso al criterio di lista per la nomina degli Amministratori, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci e nelle quali i Candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. Ogni Socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista e ciascun Candidato può presentarsi in una lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere l'indicazione di un numero di Candidati, ordinati numericamente, pari al numero degli Amministratori da eleggere. Ciascun Socio ha facoltà di presentare una lista di Candidati.

Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione con all'ordine del giorno la nomina del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli Candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di Consigliere.

Ciascun Socio avrà diritto di esprimere il proprio voto esclusivamente a favore di una sola delle liste presentate ed i voti così espressi saranno attribuiti alle liste e non ai singoli Candidati ivi elencati. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per 1, 2, 3, etc. sino al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere e i quozienti risultanti da dette divisioni saranno attribuiti secondo le modalità che seguono:

a) il primo quoziente valido ottenuto da ciascuna lista sarà attribuito al primo Candidato della medesima lista e consentirà comunque la nomina di un Consigliere;

b) gli ulteriori quozienti validi ottenuti da ciascuna lista saranno attribuiti proporzionalmente ed individualmente ai restanti Candidati di ciascuna lista che abbia ottenuto voti e consentiranno la nomina dei Candidati cui saranno stati attribuiti i quozienti più alti fino ad esaurimento dei posti disponibili. Qualora rispetto all'ultimo posto disponibile o agli ultimi posti disponibili, ad un numero di Candidati maggiore rispetto ai posti ancora disponibili sia stato attribuito il medesimo quoziente, saranno eletti come Amministratori i Candidati delle liste nelle quali sia stato scelto il minor numero di Amministratori nominati, fermo restando che nell'ipotesi in cui vi siano più liste nelle quali sia stato scelto il minor numero di Amministratori nominati rispetto ai posti ancora disponibili, l'Amministratore o gli Amministratori ancora da eleggere saranno eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori del meccanismo del voto di lista e con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

In ogni caso la composizione dell'Organo Amministrativo dovrà rispettare le norme sull'equilibrio di genere previste dall'ordinamento vigente.

## Art. 27 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

L'Organo Amministrativo è validamente costituito con la presenza dell'Amministratore Unico ovvero della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Il Presidente del Comitato sul Controllo Analogico partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola e senza diritto di voto.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei quattro quinti (4/5) dei Consiglieri in carica, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, le deliberazioni concernenti:

- la proposta di aumenti di capitale da sottoporre alla decisione dell'Assemblea;

- la proposta di costituzione di mutui, ipoteche o privilegi;
- la proposta di acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la proposta della designazione di rappresentanti della Società in seno agli Organi Amministrativi e di Controllo di Società o enti al cui capitale la Società partecipa;
- la proposta all'Assemblea della nomina di uno o più Amministratori Delegati e della determinazione dei rispettivi poteri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con metodo collegiale. A tal fine, il Consiglio d'Amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente o, in mancanza, a cura di uno degli Amministratori, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente deve procedere alla convocazione del Consiglio di Amministrazione anche in caso di motivata richiesta scritta avanzata da almeno 2 (due) Amministratori in carica.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni dell'Organo Amministrativo quando vi partecipino tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi, tutti si dichiarino informati degli argomenti da trattare e nessuno si opponga alla loro trattazione.

I Consiglieri che siano in conflitto di interessi con la Società, ai sensi dell'art. 2475 ter, comma 2, del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i Consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un Segretario, anche non Amministratore, nominato di volta in volta; il verbale sarà sottoscritto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, e dovrà essere ritrascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Le riunioni dell'Organo Amministrativo possono tenersi anche in audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo l'Amministratore Unico o il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito all'Amministratore Unico o al Presidente della riunione accertarsi dell'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;



- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## Art. 28 - Poteri dell'Organo di Amministrazione e competenze dei Soci

Coerentemente alla natura, composizione e finalità della Società *in house providing*, l'Organo Amministrativo ha i poteri di ordinaria amministrazione della Società, nel rispetto del presente statuto, delle decisioni dell'Assemblea, delle direttive impartite dall'Ente di Governo dell'Ambito, dalla Conferenza dei Comuni e dal Comitato sul Controllo Analogico, nonché della convenzione e/o regolamento di organizzazione della Società, del contratto di servizio e di ogni altra pattuizione tra i Soci funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

Dovranno comunque essere autorizzate dai Soci le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli Amministratori che rappresentano legalmente la Società, ai sensi dell'art 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile.

Gli Amministratori potranno nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

L'Organo Amministrativo è tenuto a trasmettere ai Soci e, attraverso di essi, agli Enti Locali dell'Ambito Provinciale gli atti di propria competenza elencati nel precedente art. 4 del presente statuto.

Ove richiesto dai Soci o dal Comitato sul Controllo Analogico, con propria deliberazione, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento alla situazione finanziaria ed economica della stessa.

In ogni caso gli Amministratori sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, emanazione diretta e indiretta degli Enti Locali dell'Ambito, e ai medesimi Enti Locali dell'Ambito il completo controllo sulla gestione della Società e sull'attività dalla medesima espletata con particolare riguardo alle rispettive aree territoriali di riferimento.

## Art. 29 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e separatamente all'Amministratore Delegato eventualmente nominato, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti.

La rappresentanza potrà essere assegnata, a mezzo di speciale procura, anche al Direttore Generale eventualmente nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del successivo articolo 31 dello statuto, per determinate e specifiche materie per le quali eserciterà i poteri, ad esso delegati, nei limiti e nell'ambito della procura conferita.



## Art.30 - Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, previo assenso dell'Assemblea, può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge, ad un Amministratore Delegato al quale spetta la rappresentanza della Società e l'esercizio dei poteri, nell'ambito della delega conferita.

L'Amministratore Delegato, come il Consiglio di Amministrazione, può costituire procuratori.

## Art. 31 - Direttore Generale

L'Organo di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, previo atto di indirizzo dell'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente applicabile, e dei regolamenti e dei contratti collettivi che ne disciplinano i ruoli e la figura.

Al medesimo Direttore, l'Organo di Amministrazione, o l'Amministratore Delegato se nominato, può assegnare specifiche deleghe di rappresentanza, anche giudiziaria per materie e oggetti determinati il cui espletamento dovrà avvenire nei limiti del mandato medesimo.

## TITOLO V

### ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO CONTABILE

## Art. 32 - Organo di controllo

È nominato un Organo di Controllo, la cui composizione è regolata dalle norme vigenti. I membri dell'Organo di Controllo, sono rieleggibili, e la loro designazione dovrà avvenire conformando, in ogni caso, la scelta alle prescrizioni normative vigenti e comunque coerentemente e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa applicabile in materia ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di Società pubbliche operanti secondo il modello *in house*, ivi compreso quanto prescritto in materia di rispetto del principio di equilibrio di genere negli Organi di Controllo.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea, con voto unanime, o, in assenza di tale presupposto, con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale purché, direttamente o indirettamente, rappresentativa anche della maggioranza degli Enti Locali dell'Ambito Ottimale, fatte salve in ogni caso le previsioni contenute in accordi parasociali tra i Soci stipulati in coerenza con la disciplina in materia di Società pubbliche *in house*.

Contestualmente alla nomina, l'Assemblea determina i compensi spettanti all'Organo di Controllo nel rispetto della normativa vigente ed applicabile, fermo comunque il divieto di corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre Società.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, e sul suo concreto funzionamento.

Al fine di agevolare l'attività di controllo da parte dei Soci, emanazione diretta e indiretta degli Enti Locali dell'Ambito, e dei medesimi Enti Locali dell'Ambito, l'Organo di Controllo è tenuto in ogni caso a trasmettere al Comitato sul Controllo Analogo gli atti di propria competenza elencati all'articolo 4 del presente statuto.

Per il funzionamento dell'Organo di Controllo valgono le norme di legge, ivi compresa la disciplina giuspubblicistica in materia di Società a capitale interamente pubblico operanti secondo il modello *in house providing*.

#### Art. 33 - Controllo Contabile

Il Controllo Contabile della Società è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione.

Il Controllo Contabile può essere esercitato dall'Organo di Controllo a condizione che sia integralmente costituito da Revisori Contabili.

L'incarico del Controllo Contabile ad un Revisore o ad una Società di Revisione è conferito, sentito l'Organo di Controllo, dall'Assemblea dei soci la quale determinerà il corrispettivo.

### TITOLO VI BILANCIO E UTILI D'ESERCIZIO

#### Art. 34 - Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini di Legge e sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge, alla redazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis, Codice civile.

Il bilancio d'esercizio sarà comunicato all'Organo di Controllo e al Comitato sul Controllo Analogo almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nei termini di cui ai precedenti articoli 19 e 25.

#### Art. 35 - Riutilizzo degli utili di esercizio



Essendo la Società costituita al fine di garantire la gestione *in house providing* di servizio pubblico locale essenziale, non è prevista la distribuzione ai Soci degli eventuali utili conseguiti. Gli eventuali utili annuali d'esercizio che risulteranno dopo l'accantonamento alla riserva legale, dovranno essere accantonati ad una specifica riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti.

## TITOLO VII NORME FINALI

### Art. 36 - Scioglimento e liquidazione della Società

La Società si scioglie per le cause indicate all'articolo 2484 del Codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei Soci, gli Amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un Collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della Società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.


L'Organo di liquidazione dovrà procedere alla predisposizione di un piano di riparto finale che, una volta estinti tutti i debiti sociali, preveda la prioritaria restituzione delle riserve targate di cui al precedente Art. 11 a favore dei Soci cui le stesse sono ascrivibili e, solo in via successiva, la ripartizione fra i Soci del rimanente attivo di liquidazione in proporzione alla partecipazione al capitale sociale detenuta da ciascuno.

### Art. 37 Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice civile e dalle altre leggi vigenti relative alle Società consortili a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le Società per azioni, nonché, e comunque, alle disposizioni di legge in materia di Società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello *in house providing*.

Per una crescita sostenibile

# METTIAMOCI IN RIGA



**ATI** ASSEMBLEA  
TERRITORIALE  
IDRICA di **MESSINA**

Linea di intervento L7 - Soluzioni per la piena attuazione del SII, per il superamento del contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane e per il soddisfacimento della “condizione abilitante” connessa all’obiettivo specifico 2.5 della programmazione 2021-2027

**RELAZIONE SULLA FORMA DI GESTIONE *IN HOUSE* E BOZZA DI STATUTO**

ATI Messina 2022



## Sommario

Premessa.....	4
1. Introduzione.....	5
2. Le caratteristiche di una società <i>in house</i> .....	5
3. Gli adempimenti per la costituzione della società.....	8
4. L'ottemperanza agli obblighi motivazionali.....	9
Allegato I – Bozza di Statuto.....	10



## PREMESSA

La presente relazione si inserisce nel progetto “Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale” – a valere sul Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (FESR) – che vede il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MITE) quale soggetto beneficiario.

Nell’ambito del Progetto, la Direzione Generale Uso sostenibile del Suolo e delle risorse idriche (USSRI) è responsabile della Linea di intervento L7 “Soluzioni per la piena attuazione del SII, per il superamento del contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane e per il soddisfacimento della “condizione abilitante” connessa all’obiettivo specifico 2.5 della programmazione 2021-2027”.

In attuazione degli adempimenti previsti dalla Progettazione esecutiva approvata dal MITE con nota Prot. n. 58592/MATTM del 31.05.2021 per la realizzazione del servizio di supporto tecnico-specialistico per l’attuazione del Progetto Mettiamoci In Riga, il presente elaborato costituisce “Relazione sulla forma di gestione *in house* e bozza di statuto di società per azioni esercente l’attività di servizio idrico integrato”, rientrante nella sub-attività A7.5.2 - Accompagnamento nella scelta della forma di gestione.



## IL GESTORE SOCIETÀ PER AZIONI NELLA FORMA DELL'*IN HOUSE PROVIDING*

### 1. Introduzione

A seguito della adozione, avvenuta nella seduta dei sindaci dell'assemblea territoriale idrica del 6 maggio 2022, del Piano di ambito e della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato in forma pubblicistica, *sub specie* società per azioni nel modello dell'*in house providing*, come stabilito dall'art. 149-bis D.Lgs. n. 152/2006 che prevede che l'affidamento diretto possa avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, purché partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, si rendono necessarie alcune precisazioni sul modello organizzativo prescelto.

Si provvederà anche a fornire una bozza di Statuto di una società per azioni *in house* il cui oggetto sociale è costituito dallo svolgimento del servizio idrico integrato.

### 2. Le caratteristiche di una società *in house*

L'espressione *in house providing*, oramai entrata pienamente nel linguaggio giuridico, indica un fenomeno di autoproduzione dei servizi (riferibile, tuttavia, anche ad altri settori quali quello della fornitura di lavori o della produzione di beni), nel quale l'amministrazione decide di attingere a risorse proprie, senza ricorrere al mercato, affidando il servizio ad organismi, anche strutturati in forma privatistica, quali ad esempio le società di capitali, collegati ad essa in maniera così profonda da renderli in sostanza "proprie proiezioni organizzative".

I requisiti dell'*in house providing* sono oggi stabiliti agli articoli 5, D. Lgs. 50/2016 e 16, D. Lgs. 175/2016, cui si aggiungono, con valenza interpretativa, le Linee Guida ANAC n. 7 per l'iscrizione nel registro previsto dall'art. 192 del Codice dei contratti pubblici.

Si tratta di:

- (i) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- (ii) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
- (iii) nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Occorre precisare che, tra tutti gli indicati requisiti, quello che presenta le maggiori difficoltà applicative è il c.d. **controllo analogo** che impone la necessità di esercitare, in concreto, da parte dei soci pubblici, un controllo sul soggetto societario analogo a quello esercitato sui propri organi (*ex multis*, Corte conti, Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 168/2015).

La scelta di ricorrere ad un organismo partecipato da tutti i Comuni dell'ATI comporta che il controllo analogo debba esercitarsi in **maniera congiunta** da tutti gli enti pubblici partecipanti, così come richiesto dall'art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, in modo da garantire la partecipazione di tutte le amministrazioni coinvolte, le quali, congiuntamente, dovranno poter incidere sulle decisioni fondamentali



del costituendo ente (si tratta della forma di *in house providing* definita **frazionata o pluripartecipata** e oggi espressamente prevista dall'art. 5, comma 4).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già da tempo chiarito che, in caso di organismi partecipati da più enti pubblici, il controllo analogo debba essere esercitato in forma congiunta (sentenza 13 novembre 2008 nella causa C-324/07, Coditel Brabant SA) e che, essendo inadeguati a tal fine i poteri connessi alla mera partecipazione dei singoli enti alla compagine sociale, sia necessario dotare gli stessi di **appositi strumenti** che ne consentano l'interferenza in maniera penetrante nella gestione aziendale.

A tal fine sono stati ritenuti validi strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto, unitamente ai **patti parasociali** (ammessi dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 29 novembre 2012 nelle cause C-182/11 e 183/11, Econord) **organi speciali** come i Comitati unitari e i Comitati tecnici (nella sentenza 10 settembre 2009 nella causa C-573/07, *Sea*), a condizione che:

- a) in essi ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante e che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità;
- b) e che siano previsti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l'autonomia decisionale del consiglio di amministrazione, imponendo indirizzi e prescrizioni, nonché prevedendo poteri consultivi preventivi.

In linea con la richiamata giurisprudenza sovranazionale, anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che un Comitato assembleare costituito al dichiarato fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l'esercizio del controllo analogo, se dotato di poteri vincolanti nei confronti del consiglio di amministrazione, costituisca una rilevante deroga ai meccanismi tipici di funzionamento della società di capitali in grado di assicurare ai soci pubblici, collettivamente considerati, un'influenza determinante e un controllo effettivo sulla gestione dell'ente partecipato (cfr. Cons. Stato, sentenza 30 aprile 2018, n. 2599).

Lo statuto di un soggetto *in house* pluripartecipato può, dunque, assegnare il potere gestorio ad organi assembleari diversi dal consiglio di amministrazione configurando, così, un **peculiare sistema di amministrazione e controllo**, nel quale gli amministratori sono privi di poteri decisionali propri, che derivano, invece, da altri organi dell'ente, e che, comunque, non esercitano in piena autonomia rispetto ad essi (cfr. Cons. Stato, Sezione V, 15 dicembre 2020, n. 8028)

In tale direzione, lo Statuto della istituenda società in oggetto potrebbe prevedere l'istituzione di un apposito organo deputato all'esercizio del controllo analogo congiunto come, ad es., un **Comitato di Coordinamento Intercomunale**, composto da un numero variabile di membri atto a garantire una adeguata rappresentatività territoriale, individuati dall'Assemblea tra i rappresentanti legali degli Enti locali soci, ciascuno in rappresentanza di una zona dell'ambito ed avente interessi, esigenze e caratteristiche idrogeologiche comuni, al quale potranno essere attribuiti particolari poteri, come quello di definire gli indirizzi strategici della società, nonché il potere di intervento sulla nomina e/o la revoca degli amministratori.

Ove si opti per l'istituzione di un siffatto organo, in sede statutaria ne dovrà essere disciplinato il funzionamento, in modo da garantire che lo stesso possa esercitare "*un'influenza determinante e un controllo effettivo sulla gestione dell'ente partecipato*" nei sensi richiesti dalla normativa di riferimento, per come costantemente interpretata dalla richiamata giurisprudenza nazionale ed eurounitaria.



A tal proposito sarebbe bene precisare che le decisioni dell'Organo in oggetto debbano essere prese sulla base di **maggioranze formate con voto capitario**, prescindendo completamente dalle quote di partecipazione al consorzio degli enti locali consorziati (in tal senso, cfr. Cons. Stato Sez. V, Sent., 15-01-2018, n. 182).

Vi è infatti la necessità di assicurare agli Enti locali partecipanti, collettivamente considerati, un'influenza determinante e un controllo effettivo sulla gestione dell'ente partecipato. Come affermato in giurisprudenza, infatti, difettano i connotati essenziali del controllo analogo, allorquando dalle disposizioni statutarie dell'Ente controllato si può riscontrare *"la mancanza di una norma che imponga un esame preventivo e vincolante da parte dell'amministrazione comunale sulle decisioni adottate dagli organi societari"* (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 12-08-2008, n. 1721).

Lo Statuto, dunque, dovrà garantire in maniera efficace **l'effettività del controllo analogo congiunto**, prevedendo idonei meccanismi con riguardo alla definizione degli indirizzi strategici della società che consentano anche a comuni consorziati di modeste dimensioni la possibilità di incidere sull'esito dei procedimenti relativi a decisioni fondamentali della società (es. nomina e revoca degli amministratori: come affermato in giurisprudenza, infatti, allorquando l'organo amministrativo della società è nominato da tutti i soci *"in proporzione alla quota di capitale, in assenza di meccanismi di tutela delle minoranze (es., voto di lista) o degli Enti affidatari del servizio (es., scelta dei candidati da parte del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo)"* .....un socio come il Comune di ... (omissis) ....., che è titolare di una quota pari al 2,43% del capitale sociale, potrebbe anche non riuscire a concorrere a eleggere un proprio rappresentante negli organi decisionali della partecipata", cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 11 maggio 2021, n. 438).

Si consideri, in via esemplificativa, che i meccanismi di elezione dell'organo amministrativo di un soggetto *in house* fondati unicamente su designazioni assembleari, assunte con sistemi di voto calibrati unicamente sull'entità della partecipazione al capitale sociale, sono stati ritenuti legittimi solo se accompagnati da strumenti che consentano a tutte le Amministrazioni affidatarie di partecipare attivamente alla designazione dei soggetti da nominare *"con eguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta"*, sulla considerazione che in caso di partecipazione pulviscolare, affinché alla modestia della partecipazione non corrisponda una debolezza sia assembleare, sia amministrativa, è necessaria la previsione di strumenti, anche in deroga alla disciplina comune (v. art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 175/2016), che, rafforzando l'azione collettiva delle singole Amministrazioni partecipanti, garantisca loro di incidere sulle decisioni più rilevanti della vita e dell'azione societaria (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n.578/2019; C.d.S., Sez. III, sentenza n. 1564/2020)" (cfr. TAR Lombardia Brescia, 23 marzo 2021, n. 281).

Negli organismi *in house* pluripartecipati, in altri termini, il controllo analogo va riscontrato sulla base degli specifici poteri che ciascun ente pubblico partecipante è in grado di esercitare, individualmente e collegialmente, sulla società *in house*, pur se - come chiarito dalla giurisprudenza prevalente in merito al rapporto tra partecipazione azionaria e esercizio del controllo analogo - con un'impostazione c.d. "sintetica" per cui il controllo analogo congiunto va parametrato all'influenza determinante collettivamente esercitata dagli enti pubblici partecipanti (così Cons. Stato, Sez. V, 15.01.2018, n. 182).

In definitiva, ai fini della sussistenza del controllo analogo congiunto sulla società *in house*, pur non essendo necessario che ciascun "socio pubblico" abbia la possibilità di condizionare autonomamente tutti gli atti di



portata generale del soggetto *in house*, occorre in ogni caso che i singoli enti pubblici partecipanti possano condizionare congiuntamente ogni atto fondamentale del soggetto partecipato.

L'articolo 5 D. Lgs. 50/2016 sopra menzionato prevede, infatti, oltre al c.d. *in house* di tipo tradizionale e a quello frazionato (o pluripartecipato) ora analizzati, anche altre forme di *in house*, e precisamente l'*in house* a cascata, l'*in house* verticale "invertito" o "capovolto" e l'*in house* "orizzontale" (si veda, sul punto la "Relazione contenente i criteri alla base della scelta della forma di gestione", pp. 5-6).

In altre parole, la norma, per come costantemente interpretata dalla richiamata giurisprudenza nazionale ed eurounitaria (e adesso anche testualmente), legittima l'esercizio del **controllo analogo in via mediata**, ossia attraverso altra società a sua volta sottoposta ai requisiti previsti per l'*in house providing* e purché tali requisiti rimangano inalterati.

### 3. Gli adempimenti per la costituzione della società

Ai fini della costituzione di una società *in house*, le procedure che gli enti locali dovranno porre in essere, andranno condotte nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica).

In particolare, il predetto art. 7 prescrive che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società (o di acquisto di quote di una società già costituita) sia adotta dal "consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali".

La deliberazione consiliare in parola, dovrà soddisfare l'onere di motivazione rafforzata prescritto dall'art. 5 del TUSP, laddove prevede che "l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287".

La stessa deliberazione consiliare dovrà contenere, altresì, "l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del Codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata".

Lo stesso atto deliberativo, inoltre dovrà essere "pubblicato sui siti istituzionali" di ogni singola amministrazione pubblica partecipante.



Non va trascurato, infine, che secondo quanto previsto dal comma 1bis dell'art. 3bis del D.L. n. 138/2011, ogni singolo Ente Locale dovrà, *“accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house”*.


#### 4. L'ottemperanza agli obblighi motivazionali

Occorre sin da subito evidenziare che la scelta di ricorrere all'affidamento della gestione del S.I.I. secondo il modello dell'*in house providing*, dovrà essere sorretta da una istruttoria e da una motivazione rafforzate, secondo quanto prescritto dagli artt. 34, comma 20, d.l. n. 179 del 2012, e 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, come detto conformi al diritto dell'Unione Europea, per quanto accertato dalla Corte di giustizia nell'ordinanza del 6 febbraio 2020, C-89/19 e 91/19.

In particolare, nella specie, occorre che la relazione ex art. 34 del D.Lgs. n. 179/2012 dia conto delle ragioni della scelta del ricorso all'affidamento *in house*, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definendo altresì i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

La relazione deve, inoltre, in ossequio alla previsione di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, riportare la preventiva *“valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

Va evidenziato che nella specie, trattandosi della gestione del Servizio Idrico Integrato, la relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012 dovrà contenere gli ulteriori elementi prescritti dal comma 1bis dell'art. 3bis del D.L. n. 138/2011, laddove dispone che nella menzionata relazione, gli enti di governo - oltre a dar conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio - devono ricomprendere *“un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house”*.



METTIAMOCI  
IN RIGA





Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti  
Partita IVA 02711070827 - Codice Fiscale 80012000826

Servizio 1 "Servizio Idrico Integrato – Dissalazione - Sovrambito"  
viale Campania, 36/c - 90144 Palermo  
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 25260 del 11.07.2022

Assemblea Territoriale Idrica di Palermo  
*presidenteatipalermo@cert.comune.palermo.it*

Assemblea Territoriale Idrica di Catania  
*aticatania@certificata.com*

Assemblea Territoriale Idrica di Messina  
*atiacquemessina@pec.it*

Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa  
*protocollo@pec.atiragusa.it*

Assemblea Territoriale Idrica di Enna  
*atienna@pec.it*

Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta  
*ati@pec.aticaltanissetta.it*

Assemblea Territoriale Idrica di Trapani  
*ati.trapani@pec.it*

Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa  
*atisiracusa@legalmail.it*

Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento  
*atiag9@pec.it*

*e, p.c.*

Al Presidente della Regione  
*presidente@certmail.regione.sicilia.it*

**Oggetto:** Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Decreto Legge del 6 novembre 2021 n.52, convertito in Legge 29 dicembre 2021, n.233.  
Governance del Servizio idrico Integrato.

Con precedente nota 4579 del 07.02.2022, lo scrivente Assessorato ha richiamato l'attenzione di codeste ATI in ordine alle novità normative introdotte con l'*art.22 comma 1- quinquies del D.L. 6 novembre 2021 n.152, convertito in Legge 29 dicembre 2021 n.233*, che dispone integrazioni all'*art.147 del d.lgs.152 del 3 aprile 2006*, in materia di gestioni salvaguardate e di affidamento del Servizio Idrico Integrato.

In particolare è stata posta l'attenzione sul *comma 2 ter*, di nuova introduzione, in base al quale:

- entro il 01.07.2022 le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'Ente di Governo dell'Ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2 bis lettera b) [dell'*art. 147 del d.lgs. 152/2006*] confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo Ente;
- entro il 30.09.2022 l'Ente di Governo dell'Ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del richiamato comma 2 bis.

Con la medesima nota:

- si è evidenziato come il nuovo disposto di legge si muova e riconfermi il precedente orientamento normativo;



- sono state richiamate le responsabilità e le gravi conseguenze, non solo a livello regionale, derivanti dal mancato o tardivo soddisfacimento delle condizioni abilitanti necessarie per potere accedere ai finanziamenti 2021-2027;
- sono state richiamate le responsabilità di codeste ATI, obbligate per legge ad esercitare tutte le funzioni ad esse ascritte in tema di regolazione e vigilanza del servizio idrico in favore della propria collettività, ad adoperarsi, per quanto occorrente, al fine di conformarsi alle disposizioni di legge in tema di affidamento del Servizio Idrico Integrato, per scongiurare l'insorgere di danni gravi e irreparabili non solo per l'ambito territoriale di competenza ma, come segnalato più volte dal MITE, per l'intero Stato membro.

Ciò posto, essendo ormai spirato il primo dei traguardi temporali introdotti con la richiamata normativa, appare opportuno provvedere ad una verifica dello stato di adempimento della stessa e più in generale del grado di sviluppo procedurale in ordine al completamento del processo di riorganizzazione del sistema di governance del Servizio Idrico Integrato, dovendo altresì verificare la necessità di attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art.172 del d.lgs.152/2006.

Ancorché alcune di codeste ATI hanno, anche recentemente, effettuato comunicazioni riguardo ad alcuni degli adempimenti posti in capo alle stesse o rappresentato problematiche insorte nel corso degli sviluppi procedurali dell'attività di riordino del S.I.I., al fine di acquisire una visione organica dell'intero processo per tutti gli Enti di Governo, si invitano codeste ATI a relazionare con cortese urgenza fornendo aggiornamenti in merito ai seguenti punti:

- **Aggiornamento/revisione/redazione del Piano d'ambito ex art.149 del d.lgs.152/2006:** indicare lo stato dell'arte specificando se il documento risulta già completato in via definitiva, se sia stato adottato dall'ATI (indicare gli estremi del provvedimento), se sia stato già sottoposto (o se si intenda sottoporlo) a procedura di VAS (o di esclusione dalla VAS) indicando la tempistica ipotizzabile per il completamento della procedura (vedi richiesta prot. 19571 del 31.05.2022 del Dip. Acqua e Rifiuti, riscontrata solo da ATI Palermo, e sollecito prot. 22988 del 24.6.2022);
- **Individuazione delle gestioni salvaguardate ai sensi dell'art.147 comma 2 bis lettere a) e b) del d.lgs.152/2006:** indicare le gestioni del servizio idrico in forma autonoma riconosciute dall'Ente di Governo, ai sensi della norma richiamata, alla data del 01.07.2022 (riportare l'elenco dei Comuni per i quali l'ATI ha riconosciuto la salvaguardia e gli estremi dei provvedimenti autorizzativi);
- **Individuazione della forma di gestione ai sensi dell'art.149 bis del d.lgs.152/2006:** specificare se è stata operata la scelta della forma di gestione e quale in particolare è stata prescelta, indicando il relativo provvedimento dell'ATI;
- **Affidamento del S.I.I. ai sensi dell'art.149 bis del d.lgs.152/2006:** specificare se si è provveduto all'affidamento del S.I.I., indicando il relativo provvedimento dell'ATI. Nel caso di affidamento *in house* riportare le fondamentali informazioni circa la costituzione della società di gestione e l'operatività effettiva della stessa. Fornire indicazioni sulla tempistica ipotizzata per il completamento di eventuali procedura in itinere nonché sugli schemi regolatori ARERA applicati ed operativi nei relativi ambiti di competenza.

È appena il caso di ribadire l'urgente necessità del completamento delle procedure finalizzate al riassetto dell'organizzazione della gestione su base d'ambito, sia per uniformarsi al disposto normativo vigente e superare il cogente pregiudizio dell'accesso alle risorse pubbliche per l'attuazione degli investimenti, che per porre fine a talune disfunzioni che, pur nella loro riconosciuta complessità, continuano a caratterizzare alcune realtà territoriali (una su tutte, a titolo esemplificativo, la gestione nei civici ex EAS).

Nel rappresentare la delicatezza e l'urgenza dell'argomento, si invitano codeste ATI a fornire riscontro alla presente entro e non oltre sette giorni dalla ricezione.

IL DIRIGENTE GENERALE  
FOTI



Firmato digitalmente da  
CALOGERO FOTI  
Data: 2022.07.08  
16:03:35 +02'00'

L'ASSESSORE  
PROF. DANIELA BAGLIERI

Documento firmato da:  
DANIELA BAGLIERI  
08.07.2022 15:03:32  
UTC

Al Consiglio Direttivo

SEDE

Messina, 21 luglio 2022

**Oggetto: Relazione sintetica relativa alle ipotesi di modalità di gestione del servizio idrico e ruolo dell'ATI.**

I.- In ordine ai profili relativi alla gestione del servizio idrico e il passaggio dello stesso ad un soggetto pubblico, costituito o costituendo, corre l'obbligo rilevare quanto segue.

Il passaggio del servizio ad una società già costituita e solida rappresenterebbe per l'ATI un indice di riferimento in ordine alla solidità economico finanziaria della partecipata che andrebbe a svolgere il servizio.

Diversamente, la costituzione di una nuova società comporterebbe maggiori rischi in tal senso, che andrebbero peraltro a sommarsi alle lungaggini di tipo giuridico-amministrative che necessariamente involgono la nascita di una *newco*.

Difatti, per poter affidare il servizio ad una società di nuova costituzione è necessario che quest'ultima:

- rediga un piano economico-finanziario asseverato da parte di Enti che abbiano una qualificazione in tal senso;
- sottoponga la formazione della Società a forme di consultazione pubblica inviando relazione particolareggiata dei fini e degli obiettivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, per l'esercizio delle rispettive competenze di legge.

Quanto sopra dimostra esemplificativamente le lungaggini burocratiche e i rischi in cui si incorre qualora si opti per l'affidamento del servizio ad una nuova e costituenda società piuttosto che per il passaggio del servizio, tramite acquisizione di quote, ad una società esistente e già operante nel mercato di riferimento.

II.- A parte quanto sin qui detto è d'uopo rilevare che l'Assemblea Territoriale Idrica, in quanto autorità d'ambito, non è il soggetto deputato alla costituzione della Società che dovrà svolgere il servizio.


Premesso ciò, risulta chiaro come alcun ritardo possa essere addebitato all'ATI in ordine al passaggio di gestione e all'attribuzione della stessa ad altro Ente.

III.- In ultimo preme evidenziare che, a seguito di valutazioni operate da parte dello scrivente, risulta che diversi Comuni componenti l'Assemblea – se non la maggior parte di questi – non hanno effettuato la lettura dei contatori di utenze private e commerciali, operazione necessaria al fine di poter determinare il calcolo delle quote che dovranno essere riscosse e che rappresentano la base economica di gestione del servizio.

Tale mancanza merita senz'altro di essere posta in attenzione, atteso che la riscossione della tariffa rappresenta il presupposto economico fondamentale al fine di poter giungere alla realizzazione degli obiettivi per cui l'ATI è costituita e che la stessa, necessariamente, si prepone.

Tale ultima considerazione non riveste portata secondaria in quanto - fermi restando i profili di separazione delle funzioni tra organi elettivi (i Sindaci nel caso di specie) e organi burocratici – le determinazioni assunte dai Comuni in tal senso non possono formare oggetto di contestazione amministrativo-contabile in capo al rappresentante legale dell'ATI.

Il Direttore Generale  
Dot. Arturo Vallone



## PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11  
Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

### SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL. 10/8/2022

**OGGETTO:** Approvazione dello Schema di Statuto della società per azioni in house providing per la gestione del servizio idrico integrato- Art. 149 bis. D.lgs 152/2006

Il sottoscritto Antonietta Alfieri, Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 10/08/2022

Il Responsabile dell'Area

Alfieri

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento,  **compporta** (ovvero)  **non compporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Data, 10/08/2022

Il Responsabile dell'Area Contabile

Alfieri

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio

data, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Contabile

\_\_\_\_\_

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE  
F.to Barbera

Il Consigliere Anziano  
F.to Scira


Il Segretario Comunale  
F.to Testagrossa

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 24 AGO. 2022

Dalla Residenza Comunale, li 24 AGO. 2022



Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

---

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,  
giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

---